



Consiglio Direttivo 11 Novembre 2020

VERBALE

L'anno 2020, nel mese di novembre, il giorno undici, alle ore 17,30 il Presidente, Dr. Silvestro Scotti, constatato il raggiungimento del numero legale, così come risulta dall'allegato elenco dei presenti e degli assenti, apre la seduta del Consiglio Direttivo, convocata con nota n° 11920 del 10/11/2020.

Il Presidente conferma che, così come da specifica convocazione, la seduta odierna si tiene in maniera telematica tramite la piattaforma ZOOM.

Le presenze dei consiglieri partecipanti, come da Regolamento, sono verificate e vidimate dal Direttore, Dr. Fausto Piccolo, che, poi, le sottoporrà al Segretario dell'Ordine.

Punto 1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti:

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio Direttivo il verbale della seduta del 06\11\2020. Il Consiglio Direttivo approva il suddetto verbale, all'unanimità dei presenti.

Il Presidente comunica che i verbali delle sedute consiliari del 30/07/2020, del 16/09/2020, del 21/09/2020, del 14/10/2020 e del 19/10/2020 saranno sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo nella prossima seduta consiliare utile.

Punto 2) Comunicazioni del Presidente:

Non vi sono argomenti da trattare

Punto 3) Ratifica delibere Presidenziali:

Non vi sono provvedimenti da adottare.

Punto 4) Comunicazioni sullo stato dell'organizzazione delle elezioni per il rinnovo degli organismi ordinistici quadriennio 2021-2024. Parere Prof. Avv. Alfredo Contieri. Determinazioni del Consiglio Direttivo:

Il Presidente rammenta che, come da verbale della seduta consiliare del 06\11\2020, il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, aveva espresso l'orientamento, di natura politico – istituzionale, per la sospensione delle elezioni programmate a partire dal 14 c.m..

Allo stesso tempo, il Consiglio Direttivo, sempre all'unanimità dei presenti, considerata la delicatezza della problematica ed il livello delle conseguenze potenzialmente implicate, aveva deciso anche di delegare il Presidente a chiedere un parere legale ad un professionista di chiara e riconosciuta competenza, per acquisire conforto sulla legittima sospensione delle competizioni elettorali già indette e sulle relative implicazioni, in particolare riguardanti sia gli aspetti gestionali ed amministrativi, sia le iscrizioni e, più, in generale, la "movimentazione" degli Albi.

Al riguardo, il Presidente informa i Consiglieri presenti che, data l'oggettiva urgenza della vicenda, già nella prima serata del 06 u.s., con l'assistenza del Direttore, dr. Fausto Piccolo, aveva preso contatti con il prof. Avv. Alfredo Contieri, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, attualmente titolare degli insegnamenti di Diritto amministrativo progredito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Diritto amministrativo avanzato presso il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università Federico II di Napoli.

Al prof. Avv. Contieri è stata rivolta richiesta di esprimere parere, secondo il dettaglio che segue:

"L'Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli (Ente Pubblico non Economico con funzioni sussidiarie dello Stato – art. 1 co. 3 lett. a D. Lgs. C.P.S. n. 233\46, come modif. dalla L. n. 3\2018) ha indetto le elezioni per il rinnovo degli Organi (Consiglio Direttivo, Commissione Albo odontoiatri e Collegio dei Revisori dei Conti) per il quadriennio 2021\2024.



A tal fine, sono state predisposte le apposite convocazioni prot. n° 10627 e n° 10630, entrambe in data 13/10/2020 (all. 1 e 2). Tali convocazioni sono state inviate almeno 20 giorni prima dell'inizio delle votazioni, come da normativa vigente.

Le date per le elezioni, al momento, sono quelle di seguito indicate:

in prima convocazione, nei giorni:

- sabato 14\11\2020 dalle ore 9,30 alle ore 18,00
- domenica 15\11\2020 dalle ore 9,30 alle ore 18,00
- lunedì 16\11\2020 dalle ore 9,30 alle ore 18,00

in seconda convocazione, nei giorni:

- sabato 21\11\2020 dalle ore 9,30 alle ore 18,00
- domenica 22\11\2020 dalle ore 9,30 alle ore 18,00
- lunedì 23\11\2020 dalle ore 9,30 alle ore 18,00

in terza convocazione, nei giorni:

- giovedì 26\11\2020 dalle ore 9,00 alle ore 20,00
- venerdì 27\11\2020 dalle ore 9,00 alle ore 20,00
- sabato 28\11\2020 dalle ore 9,00 alle ore 20,00
- domenica 29\11\2020 dalle ore 9,00 alle ore 20,00
- lunedì 30\11\2020 dalle ore 9,00 alle ore 20,00.

Con nota prot. n° DGPROF 51895-P del 05/11/2020 (all. n° 3) il Ministero della Salute – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie, in funzione di Organo vigilante, in considerazione della epidemia da Covid-19 in atto, ha raccomandato alle Federazioni delle professioni sanitarie “la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli Organi Direttivi degli ordini professionali, salvo che gli Ordini medesimi possano garantire lo svolgimento delle predette elezioni con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del decreto del Ministro della Salute 15/03/2018”.

Va segnalato che, allo stato, nessun regolamento per lo svolgimento in forma telematica per le elezioni è stato approvato dalla FNOMCeO, in quanto nessuno di tali strumenti regolamentari forniva adeguate assicurazioni in termini di garanzie giuridiche ed operative della tutela dell’esercizio sicuro, libero e democratico del diritto di voto di un Ente pubblico (cfr. nota federale 13262 del 6/11/2020 – allegato 4).

Ciò premesso, si evidenzia che una prima richiesta di parere riguarda la possibilità di sospendere le elezioni ordinistiche partenopee già indette, su basi di piena legittimità e senza pregiudizi per alcuno, tenendo conto che:

- 1) le elezioni ordinistiche devono ultimarsi (con la proclamazione degli eletti) entro il 31 dicembre c.a. (art. 2 co. 7 D. Lgs. C.P.S. n. 233\46, come modif. dalla L. n. 3\2018);
- 2) per quanto auspicabile, non sussiste per gli Ordini di area sanitaria una norma analoga all’art. 31 D.L. 28\10\2020 n. 137 (c.d. “Decreto Ristori”), per quanto, plausibilmente, potrebbe invocarsi l’applicazione dell’art. 3 co. 1 D.L. 16\05\94 n. 293 (conv. in L. 15\07\94 n. 444), in combinato disposto con l’art. 33 co. 1 – ultimo periodo – D.L. 08\04\2020 n. 23 (conv. in L. 05\06\2020 n. 40).

In aggiunta a quanto precede, viene in rilievo una seconda questione, qui di seguito riepilogata.

Con Comunicazione n° 149 del 31/07/2020, la FNOMCeO ha adottato una circolare, sempre in tema di elezioni, contenente un riepilogo ed alcuni approfondimenti di dettaglio, rispetto alla normativa ed ai principi in materia.

Fra questi ultimi, segnatamente fra quelli riguardanti la salvaguardia dei quorum elettorali e, quindi, della legittimità della relativa procedura, viene sancito che “dall’inoltro dell’avviso di convocazione il Consiglio Direttivo



uscente non può deliberare nuove iscrizioni, trasferimenti e/o cancellazioni dall'Albo" (cfr. parte finale del punto 1 di pag. 4 della Comunicazione n° 149/2020 – all. n° 5).

A tale principio si è, sinora, attenuto l'OMCeO di Napoli, soprassedendo ad ogni provvedimento riguardante la "movimentazione" degli Albi.

Tuttavia, un consistente gruppo di laureati in Medicina e Chirurgia ha maturato (si tratta di n. 93 neo laureati dell'Università Vanvitelli) o maturerà a breve (ovvero entro il 13/11 c.a., per quanto riguarda n° 84 laureandi della Federico II) i requisiti per l'iscrizione all'Albo di proprio interesse.

Pur considerando il particolare momento legato alla pandemia da Sars Cov-2 non si è potuto (non senza proteste da parte degli interessati) – si ripete, ad oggi - procedere all'iscrizione dei predetti, in previsione delle elezioni e ciò, sia nel rispetto del principio di salvaguardia dei quorum sopra richiamato, sia in ossequio all'art. 1 co. 5 D.M. Salute 15/03/2018 (all. n° 6), per il quale l'avviso di convocazione elettorale va inviato almeno 20 giorni prima delle competizioni elettorali (come visto, fissate a partire dal 14/11/2020).

Rispetto a tale **seconda questione**, si chiede parere in ordine alla concreta possibilità - in caso di plausibile, legittima sospensione dei procedimenti elettorali - di procedere alle iscrizioni dei neo laureati, tenendo conto che lo status di iscritto, in condizioni fisiologiche, ha come logico ed indissolubile corollario, l'acquisizione anche del diritto di voto."

A tali articolati quesiti, scaturenti dalla discussione consiliare del 06\11\2020, il predetto legale e docente ha dato puntuale e tempestivo seguito nella prima serata del 09\11\2020 (prot. Ordine n. 11883 del 10\11\2020), con parere in pari data, già trasmesso al Consiglio Direttivo, unitamente alla convocazione per la seduta odierna.

Con tale parere, il prof. Avv. Contieri, riepilogata la premessa in fatto e riportati i quesiti posti dall'Ordine, ha chiarito quanto segue:

"I) Sul primo quesito che riguarda la possibilità di sospendere le elezioni già indette.

Sul punto va evidenziato che l'art. 33 del D.L. n. 23/2020 convertito in legge dalla L. n. 40/2020, ha stabilito il differimento della prorogatio degli organi amministrativi delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 293/94 convertito in L.n.444/94, fino al termine dell'emergenza e comunque fino alla ricomposizione degli organi medesimi.

Tale norma si applica a tutte le amministrazioni pubbliche fra cui rientrano certamente gli Ordini professionali che hanno natura giuridica di enti pubblici non economici di carattere associativo e che, in quanto tali, sono anche in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico.

La medesima norma prevede anche che gli enti pubblici a base associativa tenuti al rinnovo dei loro organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi in carica.

Successivamente, la Direzione Generale per le professioni sanitarie con circolare del 5 novembre 2020, in considerazione dell'aggravarsi della situazione epidemiologica e delle conseguenti limitazioni dei movimenti in alcune aree del territorio nazionale, ha raccomandato, fra gli altri alla FNOMCeO, la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini professionali, salvo che gli organi medesimi non possano garantirne lo svolgimento con modalità telematiche.

Nella richiesta di parere viene anche evidenziato che, come riconosciuto nella nota inviata dal Presidente della FNOMCeO, non ci sono le condizioni per organizzare le elezioni in modalità telematica, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.M. 15 marzo 2018, per la mancanza delle condizioni idonee ad assicurare la tutela dell'esercizio sicuro libero e democratico del diritto di voto.

Del resto, tale modalità è prevista dal citato D.M. come facoltativa e richiede una serie di presupposti non facilmente e rapidamente attuabili.



Il parere viene richiesto anche in considerazione dell'esistenza di una norma che regola in via ordinaria la durata delle cariche elettive degli Ordini delle professioni sanitarie, individuando quale termine ultimo per la proclamazione degli eletti, a conclusione del procedimento elettorale, il 31 dicembre dell'anno in cui devono celebrarsi le elezioni.

Pertanto, in ragione della situazione di emergenza pandemica, se l'Ordine di Napoli dovesse rispettare tale termine, nell'impossibilità, come già rilevato di svolgere le elezioni in modalità telematica, sarebbe costretto a svolgerle in presenza e quindi in condizioni di grave pericolo per gli iscritti a causa delle enormi possibilità di contagio cui sarebbero esposti. Ciò in quanto le votazioni dovrebbero svolgersi in un arco temporale ristretto e in uno specifico luogo fisico determinando proprio quegli assembramenti che la normativa emergenziale vieta o comunque raccomanda di evitare.

Il recente Decreto sussidi è intervenuto con una specifica disposizione rivolta esclusivamente agli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia (art. 31 del D.L. 137/2020) prevedendo la possibilità dello svolgimento delle elezioni con modalità telematiche sulla base di un regolamento da adottarsi da parte dei rispetti Consigli nazionali, disponendo altresì che i Consigli nazionali possono disporre un differimento della data prevista per le elezioni.

Dal frastagliato quadro normativo appena ricostruito, va evidenziato che la normativa emergenziale ha previsto la possibilità del differimento delle elezioni anche già indette e quindi la possibilità di derogare al termine del 31 dicembre entro il quale, alla luce della norma specifica che riguarda le professioni sanitarie, dovrebbe intervenire la proclamazione degli eletti.

È ben vero che questa possibilità è stata di recente ribadita con una disposizione rivolta esclusivamente a disciplinare le elezioni degli organi degli Ordini vigilati dal Ministero della Giustizia, autorizzando anche le modalità telematiche, disposizione quindi non applicabile agli Ordini vigilati dal Ministero della Salute.

Tuttavia, la questione in esame può trovare soluzione alla luce del chiaro dettato del citato art. 33 del D.L. n. 23/2020 convertito in L. n. 40/20 che, essendo rivolto ad una platea molto più ampia di pubbliche amministrazioni certamente, come visto, è applicabile agli Ordini professionali.

Tale norma, adottata nella cosiddetta prima fase della pandemia e che risulta ancora in vigore essendo com'è noto ancora vigente lo stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio 2021, è il caso di ribadirlo, prevede la possibilità di rinviare le procedure di rinnovo degli organi di amministrazione e controllo con conseguente proroga dei titolari degli organi in carica, richiamando specificamente l'applicazione del D.L. 16 maggio 1994 n. 293 (convertito dalla L. n. 145 luglio 94 n. 444) che disciplina la prorogatio degli organi in scadenza fino al termine dello stato di emergenza. Pertanto, ritengo di poter concludere in risposta al primo quesito che il Consiglio dell'ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Napoli può sospendere il procedimento elettorale e rinviare le elezioni senza incorrere in alcuna violazione della norma che fissa al 31 dicembre il termine per la proclamazione degli eletti.

II) In ordine alla possibilità in caso di sospensione dei procedimenti elettorali di procedere alle iscrizioni di nuovi medici.

Venendo al secondo quesito, esso può trovare risposta alla luce delle conclusioni appena espresse in ordine al primo quesito.

Infatti il rinvio delle elezioni già indette per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo, consente di non incorrere nella violazione della circolare che vieterebbe nuove iscrizioni all'Albo nel periodo successivo all'indizione delle elezioni, al fine di non alterare i quorum strutturale e funzionale necessari ad eleggere i titolari dell'organo.

Ed invero, il rinvio del procedimento comporta la necessità di una nuova convocazione degli elettori al seggio per le date che saranno in seguito individuate. Sicché, nel periodo intermedio, tra la delibera di sospensione e la nuova convocazione, ben potranno essere iscritti all' Albo i medici neolaureati, soddisfacendo così sia ragioni di interesse pubblico che impongono con urgenza l'immissione di nuovo personale nel circuito della sanità in questa drammatica



fase emergenziale, sia l'iscrizione all'Albo di soggetti che optimo iure potranno esercitare i diritti di elettorato attivo riconosciuto agli iscritti."

Come rilevabile dal documento appena riportato, è evidente che la scelta politico-istituzionale già formulata dal Consiglio Direttivo nella precedente seduta del 06\11\2020 è assistita da corretti e puntuali canoni di legittimità ed ortodossia giuridico-amministrativa.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, riconferma la propria decisione di:

- 1) sospendere le elezioni già indette, a decorrere dal 14\11 c.a.;
- 2) procedere ai provvedimenti riguardanti la gestione degli Albi professionali e, in particolar modo, alle iscrizioni dei neo-laureati.

Riprendendo la parola, il Presidente evidenzia che, in data 09\11\2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, quindi è entrato in vigore il D.L. 09\11\2020 n. 149 (c.d. Decreto "Ristori bis"), il cui art. 25 (anch'esso trasmesso unitamente alla convocazione per la seduta attualmente in corso) espressamente prevede che:

"2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.

5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti."

Sulla base della normativa appena riportata, è evidente che occorre restare in attesa delle determinazioni e delle eventuali, conseguenti misure organizzative e regolamentari che la FNOMCeO dovesse adottare sulle questioni disciplinate dalla normativa appena entrata in vigore.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, prende atto di quanto riferito dal Presidente, ringraziandolo per l'intensa e tempestiva attività di vigilanza ed aggiornamento su questioni di così elevata delicatezza ed interesse e lo invita a tenere informato il Consiglio stesso, non appena dovessero intervenire nuove decisioni da parte della Federazione.

Del che è verbale, chiuso alle ore 17,55.

Il Consigliere Segretario

(Dr. Luigi Sodano)

Il Presidente

(Dr. Silvestro Scotti)